

## **DETERMINAZIONE N. 222 DELL'8 NOVEMBRE 2018**

**Oggetto: Acquisto n. 3.000 buoni pasto per i dipendenti in servizio della Camera.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Tenuta presente la deliberazione della Giunta Camerale n. 28 del 19.3.2018, avente ad oggetto: "Approvazione budget direzionale anno 2018", con la quale è stato approvato il budget direzionale per l'esercizio 2018;
- Viste le determinazioni n. 60 del 27.3.2018, n. 65, n. 66 e n. 67 del 28.3.2018, con le quali è stata effettuata l'assegnazione al Segretario Generale e ai Dirigenti Capo Area della Camera della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale;
- Tenuto presente il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della L.R. 15.5.2000, n. 10, il quale, per equiparazione normativa, si applica al personale delle Camere di Commercio siciliane;
- Visti gli articoli 102, 103, 104 e 105 del citato contratto, i quali disciplinano rispettivamente l'istituzione di mense di servizio, la corresponsione di buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa, le condizioni di attribuzione dei buoni pasto, nonché l'indennità di mensa giornaliera, pari ad Euro 10,33 lorde, la quale andava corrisposta ai dipendenti, nelle more della istituzione del servizio mensa o dell'erogazione dei buoni pasto;
- Visto il comma 7 dell'art. 5 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale dispone che dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come individuate annualmente dall'Istat, non può superare il valore nominale di Euro 7,00, precisando che dalla stessa data cessano di avere efficacia eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;
- Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 317 del 4.9.2012, con la quale, recependo il contenuto dell'art. 5, comma 7, del citato D.L. n. 95/2012, viene stabilito che l'indennità di mensa, come prevista dal citato contratto di lavoro, a decorrere dal 1° ottobre 2012 è pari ad Euro 7,00 e che dal 1° gennaio 2013 saranno attribuiti buoni pasto il cui valore nominale non può superare i 7,00 euro;
- Preso atto che occorre garantire l'approvvigionamento dei buoni pasto per il personale in servizio;
- Vista la L.R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L.R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, come successivamente modificato, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti di forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;
- Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Visto, come comunicato dal Provveditore, che, sulla base di una specifica verifica, si è preso atto che la Consip S.p.A., in atto non ha ancora una convenzione;
- Ritenuto di effettuare una fornitura di 3.000 buoni pasto, numero presumibile occorrente per un periodo di quattro mesi, per cui si è fatto ricorso ad una richiesta di offerta sul Mercato elettronico a due ditte del settore che hanno in passato fornito, per conto Consip, i buoni pasto;
- Preso atto che alla scadenza non è stata presentata alcuna offerta, al fine di garantire la fornitura, il Provveditore ha proceduto all'ordine diretto, tramite Mercato elettronico, alla ditta Day Ristorservice, la quale ha effettuato lo stesso ribasso, pari al 16,59%, così come fissato nella precedente convenzione Consip;
- Vista la corrispondenza e l'ordine di acquisto effettuati dal Provveditore per il superiore acquisto in data 15 maggio 2018;
- Vista la fattura n. VO – 161812 del 18.10.2018 per l'importo di Euro 18.229,12, emessa dalla ditta Day Ristorservice s.p.a. per l'avvenuta consegna dei buoni pasto;

- Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione della spesa a favore della ditta sopra specificata, previa utilizzazione dell'importo di Euro 18.229,12 sul conto 325076 BB/02 "Oneri per acquisto buoni pasto" del bilancio camerale dell'anno in corso;

#### **DETERMINA**

- 1) per tutto quanto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare l'attribuzione dei buoni pasto a favore dei dipendenti della Camera di Commercio, secondo le modalità fissate dall'art. 104 del contratto regionale di lavoro in vigore, sulla base del valore nominale di Euro 7,00;
- 2) di prendere atto delle procedure effettuate dal Provveditore, il quale si è rivolto alla ditta Day Ristoservice s.p.a. che ha praticato un ribasso del 16,59 %;
- 3) di liquidare la spesa a favore della citata ditta, previa utilizzazione dell'importo complessivo di Euro 18.229,12 sul conto 325076 BB/02 "Oneri per acquisto buoni pasto" del bilancio camerale.

Il Segretario Generale  
Dott. Alfio Pagliaro